

L'Assessore

Emendamento n. 4 all'art. 4 del disegno di legge regionale n. 193 "Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" come emendato dall'emendamento n. 1

L'art .4 è così riscritto:

Art. 4.

(Istituzioni che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)

1. La trasformazione delle Istituzioni è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), titolo I, sezione I, del conto consuntivo e del patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali.
2. Le Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore a euro 1.500.000,00, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
3. Le Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è compreso tra euro 1.500.000,00 ed euro 2.500.000,00 scelgono di trasformarsi in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in Aziende.
4. Le Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 2.500.000,00 ed il cui patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali, è inferiore ad euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in Aziende.
5. Le Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è superiore a euro 2.500.000,00 ed il cui patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali, è pari o superiore ad euro 2.000.000,00, si trasformano in Aziende.
6. Le Istituzioni di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, scelgono se trasformarsi in Aziende o in fondazioni o in associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

7. Le Istituzioni che hanno dato in concessione di servizio l'attività principale si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

8. Le Aziende in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, possono, in qualsiasi momento, presentare istanza per il riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials followed by a surname.